



CITTÀ DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
VIA ROMA N. 8
TEL. 0121.83910 FENESTRELLE@POSTEMAILCERTIFICATA.IT

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 22/07/2025 e
successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 12
del 16/06/2026

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Istituzione e presupposto dell'imposta
Art. 3	Soggetto passivo
Art. 4	Misura dell'imposta e periodo di applicazione
Art. 5	Esenzioni
Art. 6	Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e comunicazioni
Art. 7	Versamento dell'imposta
Art. 8	Interventi da finanziare
Art. 9	Disposizioni in tema di accertamento e controlli
Art. 10	Sanzioni
Art. 11	Riscossione coattiva
Art. 12	Rimborsi
Art. 13	Contenzioso
Art. 14	Funzionario responsabile dell'imposta
Art. 15	Disposizioni finali e transitorie
Art. 16	Entrata in vigore

Articolo 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446 del 15 dicembre 1997, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 febbraio 2011 e s.m.i.

Articolo 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23 del 14 febbraio 2011 e s.m.i.
2. L'applicazione dell'imposta per il Comune di Fenestrelle è subordinata all'emanazione del provvedimento regionale di inserimento nell'elenco delle località turistiche della Regione Piemonte.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Fenestrelle di seguito indicate:
 - Alberghi
 - Residenze turistico-alberghiere
 - Affittacamere
 - Bed & breakfast
 - Agriturismi
 - Agricampeggi
 - Campeggi
 - Villaggi turistici
 - Aree di sosta
 - Parchi di vacanza, di divertimento, naturalistici
 - Strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva
 - Case per ferie
 - Case e appartamenti per vacanze
 - Residenze d'epoca
 - Residence
 - Alberghi diffusi
 - Locazioni turistiche

Articolo 3
Il Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è il gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti tenuti al pagamento che pernottano presso la struttura medesima (precedente art. 2, comma 3).

Articolo 4
Misura dell'imposta e periodo di applicazione

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con

riferimento alla tipologia delle strutture ricettive di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura stabilita dalla legge. E' data facoltà alla Giunta Comunale di stabilire con apposita deliberazione un limite massimo all'imposta da pagare per il singolo soggiorno, ove questo sia continuativo e per una durata superiore a 10 giorni.
3. L'imposta si applica ai pernottamenti che avvengono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
4. È confermata la misura dell'imposta e il periodo determinato nell'anno precedente, se non modificati con nuovo provvedimento dell'Amministrazione Comunale adottato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a. I minori sino al decimo anno d'età incluso;
 - b. I gruppi scolastici in gita didattica e i loro accompagnatori;
 - c. Le persone che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio;
 - d. Le persone che, non residenti nel Comune di Fenestrelle, prestano attività lavorativa nel territorio comunale;
 - e. Le persone che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - f. Le persone con disabilità con connotazione di gravità (non autosufficienti) e il loro accompagnatore.
2. L'esenzione di cui ai punti b) c) d) e) f) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.

Articolo 6

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive e comunicazioni

1. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di:
 - a) comunicare, entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti a imposta e quelli esenti. La comunicazione deve essere presentata anche in assenza di pernottamenti. Nel caso in cui il soggetto che pernotta nella struttura ricettiva si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno, il gestore è comunque tenuto a corrisponderne l'importo al Comune, in quanto è soggetto passivo della stessa, con diritto di rivalsa sui soggetti pernottanti ai sensi del comma 1-ter, art. 4 del D.Lgs. 23 del 14/03/2011 e s.m.i. (D.L. n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020).
La comunicazione, redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune, deve essere inviata via PEC al Comune di Fenestrelle (fenestrelle@postemailcertificata.it);
 - b) conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune di Fenestrelle;
 - c) esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune;
 - d) informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, indicando la misura applicata e le tipologie di esenzioni.

Articolo 7
Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano presso le strutture ricettive insistenti sul territorio comunale corrispondono l'imposta al gestore della stessa entro il termine del periodo del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta rilasciando quietanza della somma riscossa. Le quietanze rilasciate dovranno essere conservate per un periodo di cinque anni.
3. È consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è pari a euro 0,49 (quarantanove centesimi).
5. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Fenestrelle delle somme riscosse entro il quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare (15/04 – 15/07 – 15/10 – 15/01) mediante bonifico bancario sul conto intestato alla Tesoreria Comunale.

Articolo 8
Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011 e s.m.i.:
 - a) Interventi in materia di turismo, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
 - b) Interventi di manutenzione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del Documento Unico di Programmazione Finanziaria e della relativa Nota di Aggiornamento.

Articolo 9
Disposizioni in tema di accertamento e controlli

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le disposizioni di cui all'art. all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti pernottanti e i gestori delle strutture ricettive a esibire o trasmettere atti, documenti e ricevute;
 - b) inviare, ai gestori delle strutture ricettive, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati, ivi compresi i dati delle presenze;
 - c) avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti pernottanti e ai gestori delle strutture ricettive, previa richiesta ai competenti uffici pubblici, quali, a esempio, la Questura di Torino e la Città Metropolitana di Torino in qualità di possessori di dati sul movimento turistico.

Articolo 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, n. 472 e n. 473 e s.m.i. (così come modificati dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n° 87).
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione tributaria pari al venticinque per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 18 dicembre 1997 n. 471 e s.m.i. (così come modificato dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n° 87);
3. Per l'omessa, incompleta o infedele presentazione della comunicazione da parte del soggetto passivo dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari al 100 per cento dell'importo dovuto, di cui all'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs. n. 23/2011 terzo periodo e s.m.i.;
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 1, lett. d) da parte del soggetto passivo dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari a € 100,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
5. Per le violazioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. c, in caso di mancata esibizione o produzione di documenti da parte dei soggetti pernottanti e delle strutture ricettive, si applica, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la sanzione amministrativa pecuniaria, pari a € 200,00.

Articolo 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione comunale a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da eseguire alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Fenestrelle almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione.
3. Non si procede al rimborso per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Articolo 14
Funzionario responsabile dell'imposta

1. La Giunta Comunale provvede con proprio atto alla nomina del Funzionario responsabile dell'imposta di soggiorno.
2. Il funzionario responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 15
Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha la facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.

Articolo 16
Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente regolamento è disciplinata dal comma 15 quater art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i.